

## Edizione di martedì 2 agosto 2016

### **Diritto Bancario**

[Ancora sull'imputazione dei pagamenti nel conto corrente bancario](#)

di **Fabio Fiorucci**

### **Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR**

[Obbligatorietà del deposito telematico, deposito cartaceo e sanzioni processuali](#)

di **Giacinto Parisi**

### **Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR**

[Obbligatorietà del deposito telematico, deposito cartaceo e sanzioni processuali](#)

di **Giacinto Parisi**

### **Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORDATE**

[Nell'esecuzione per crediti di lavoro al compenso agli ausiliari non è applicabile l'esenzione dalle spese processuali di cui all'art. 10, L.533/73](#)

di **Roberta Metafora**

### **Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORDATE**

[Nell'esecuzione per crediti di lavoro al compenso agli ausiliari non è applicabile l'esenzione dalle spese processuali di cui all'art. 10, L.533/73](#)

di **Roberta Metafora**

### **Impugnazioni**

[Sulla vincolatività del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione](#)

di **Michele Ciccarè**

## **BACHECA, Diritto e reati societari**

**Modalità di assegnazione agevolata senza riduzione del capitale sociale**  
di **Luca Caramaschi**

## **Impugnazioni**

**Gli effetti dell'accoglimento dell'opposizione di terzo revocatoria**  
di **Fabio Cossignani**

## **Procedimenti di cognizione e ADR**

**La Cassazione "salva" il deposito telematico di atti processuali effettuato fuori dai casi previsti dalla legge**  
di **Andrea Ricuperati**

## **BACHECA, Diritto e reati societari**

**Modalità di assegnazione agevolata senza riduzione del capitale sociale**  
di **Luca Caramaschi**

## Diritto Bancario

---

# ***Ancora sull'imputazione dei pagamenti nel conto corrente bancario***

di **Fabio Fiorucci**

Facendo seguito ad altro contributo in argomento (vedi 27.5.2016, Conto corrente bancario e art. 1194 c.c.), si segnala una significativa decisione della Cassazione (Cass. 26.5.2016, n. 10941) relativa all'applicabilità al conto corrente bancario dei criteri di imputazione dei versamenti disciplinati dall'art. 1194 c.c.

Come noto, l'art. 1194, comma 1, c.c., stabilisce che: "Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore".

Detto disposto normativo – che detta il principio secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima al capitale e successivamente agli interessi, salvo il diverso accordo con il creditore – postula che il credito sia liquido ed esigibile, dato che questo, per la sua natura, produce gli interessi, ex art. 1282 c.c. (in arg. Cass. nn. 6022/2003, 20904/2005, 9510/2007 e 16448/2009: la disposizione dell'art. 1194 c.c., secondo cui il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili).

Il rilievo di base della Cassazione nella decisione segnalata è che, fondamentalmente, le operazioni di prelievo e versamento, all'interno dell'unitaria struttura del rapporto di conto corrente bancario, non configurano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, in relazione ai quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca a fronte del quale il pagamento del cliente debba essere imputato in conto interessi.

Se tale è l'assunto di fondo, prosegue la Suprema Corte, "va osservato che la sentenza delle S.U. 24418/2010, pronunciandosi sulla decorrenza della prescrizione della domanda di restituzione delle voci indebitamente percepite dalla banca, ha chiaramente rilevato che, se al conto accede l'apertura di credito bancario ex artt.1842 e ss., e se il correntista, durante lo svolgimento del rapporto, ha effettuato non solo prelievi, ma anche versamenti, questi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, ove si tratti di versamenti su conto cd. scoperto, quando cioè siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (o su conto in passivo a cui non acceda l'apertura di credito), mentre negli altri casi nei quali il passivo non superi l'affidamento, i versamenti fungono da atti

ripristinatori della provvista di cui il correntista può ancora godere)”.  
In aderenza a detti principi, conclude la Suprema Corte, potrebbe quindi ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale ed interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, con applicazione ai conseguenti versamenti (solutori) dei criteri di imputazione ex art. 1194 c.c., rimanendo invece differita tale simultaneità per il credito entro il fido al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito.



Master di specializzazione  
**DIRITTO E CONTENZIOSO BANCARIO**  
Scopri le sedi in programmazione >

## Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

---

# ***Obbligatorietà del deposito telematico, deposito cartaceo e sanzioni processuali***

di Giacinto Parisi

[Trib. Palermo, Ordinanza 10 maggio 2016](#)

**Processo telematico – Atti processuali – Obbligatorietà del deposito telematico – Deposito in formato cartaceo – Inammissibilità dell'atto – Esclusione** (Cod. proc. civ., art. 156; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 *bis*)

[1] *La violazione dell'obbligo di deposito telematico non comporta l'inammissibilità e l'atto, una volta depositato in formato cartaceo, ha comunque raggiunto lo scopo a cui è destinato, mentre, ove necessario, il giudice può concedere un termine alle altre parti affinché lo esaminino.*

### **CASO**

[1] A seguito dell'interruzione del procedimento di reclamo *ex art.* 549 e 617 c.p.c., l'Avvocatura dello Stato notificava alle controparti un ricorso in riassunzione, che procedeva poi a depositare in formato cartaceo presso la cancelleria, anziché effettuare il deposito con modalità telematiche.

Le controparti eccepivano dunque l'inammissibilità del ricorso, in ragione dell'avvenuto deposito con modalità difformi rispetto al dettato dell'art. 16 *bis* d.l. 179/2012.

### **SOLUZIONE**

[1] Il Tribunale di Palermo rigettava l'eccezione di inammissibilità della domanda, affermando il principio di cui alla massima.

Ad avviso del collegio palermitano, l'art. 16 *bis* cit., là dove impone alle parti costituite di depositare gli atti processuali e i documenti esclusivamente con modalità telematiche, deve essere letto e applicato, nell'ambito del sistema dei valori processuali implicati, secondo la «logica della flessibilità».

Più in particolare, secondo il Tribunale, poiché il ricorso in riassunzione ha raggiunto lo scopo cui è destinato, non può essere dichiarata «l'inammissibilità dell'atto»; non è inoltre necessario concedere alle controparti un termine per esaminare il ricorso, in quanto esso è stato loro notificato, con la conseguente realizzazione della sua piena e tempestiva

conoscenza.

## QUESTIONI

[1] Il provvedimento annotato interviene sulla *vexata quaestio* relativa alle conseguenze derivanti dal deposito in formato cartaceo di un atto che, sulla scorta dell'art. 16 *bis* cit., sarebbe dovuto essere depositato obbligatoriamente con modalità telematiche.

Secondo un primo orientamento, cui mostra di aderire il Tribunale di Palermo nell'ordinanza in commento, in assenza di una disposizione che sanzioni espressamente il deposito avvenuto in forma cartacea, ossia con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 16 *bis* cit., l'atto processuale non può comunque essere dichiarato invalido, in ossequio ai principi della libertà delle forme e del raggiungimento dello scopo, sanciti, rispettivamente, dagli art. 121 e 156, comma 3°, c.p.c. (cfr. Trib. Napoli 14 febbraio 2016 (ord.), *Dejure*; Trib. Ancona 28 maggio 2015 (ord.), [www.processociviletelematico.it](http://www.processociviletelematico.it); Trib. Asti 23 marzo 2015 (ord.), [www.eclegal.it](http://www.eclegal.it); Trib. Torino 16 gennaio 2015 (decr.), *Giur. it.*, 2015, 901 ss., con nota contraria di S. A. Cerrato).

Invece, secondo un altro e più restrittivo orientamento, quando, nelle ipotesi contemplate dall'art 16 *bis* cit., «il deposito non viene eseguito ... per via telematica, bensì in modo tradizionale (cioè, con consegna materiale in cancelleria dei documenti o, tutt'al più, mediante invio postale del plico cartaceo), l'atto non potrà che essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico (vale a dire, *tamquam non esset*)» (v. Trib. Vasto 15 aprile 2016 (ord.), [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com); nello stesso senso, Trib. Milano 13 giugno 2016 (ord.), [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Lodi 4 marzo 2016 (ord.), [www.processociviletelematico.it](http://www.processociviletelematico.it); Trib. Trani 24 novembre 2015 (ord.), *ibid.* Trib. Foggia 15 maggio 2015 (ord.), [www.eclegal.it](http://www.eclegal.it); Trib. Torino 26 marzo 2015 (ord.), [www.processociviletelematico.it](http://www.processociviletelematico.it); Trib. Torino 6 marzo 2015 (ord.), [www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com); Trib. Palermo 4 marzo 2015 (ord.), [www.processociviletelematico.it](http://www.processociviletelematico.it); Trib. Reggio Emilia 30 giugno 2014 (decr.), *ibid.*).

Al fine di comporre il contrasto insorto in seno alla giurisprudenza di merito, potrebbero venire in soccorso i principi ribaditi recentemente da Cass. 12 maggio 2016, n. 9772, *Guida al dir.*, 2016, fasc. 26, 36, pubblicata anche nel presente numero di [www.eclegal.it](http://www.eclegal.it), con nota di A. Ricuperati, con riferimento al regime di invalidità degli atti introduttivi del processo depositati con modalità telematiche prima che il d.l. 83/2015, novellando l'art. 16 *bis* cit., prevedesse espressamente tale possibilità (sul punto, v. A.D. De Santis, *La metamorfosi (kafkiana) del processo telematico*, in *Questione Giustizia*, 2015, 4, § 2.1; F. Ferrari, *Ennesima riforma del processo telematico nel D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, in [www.eclegal.it](http://www.eclegal.it); G.G. Poli, *Sulle (nuove forme di) nullità degli atti ai tempi del processo telematico*, in *Giur. it.*, 2015, 368; Id., *Il processo civile telematico del 2015 tra problemi e prospettive*, in *Giusto processo civ.*, 2015, 229).

In particolare, nella decisione poc'anzi richiamata, la Suprema Corte ha affermato che, nel periodo antecedente all'intervento del d.l. 83/2015, il deposito degli atti introduttivi del processo eseguito in via telematica, anziché con modalità cartacee, «si risolve in una mera

irregolarità: una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio ... e non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici», atteso che: (i) «in mancanza di una sanzione espressa di nullità del deposito ..., la questione va risolta ... secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ.»; (ii) «le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire»; e (iii) «lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e la messa a disposizione delle altre parti processuali».

Applicando al caso di specie i principi generali sopra richiamati, si dovrebbe, quindi, concludere nel senso che, *de jure condito*, il deposito in formato cartaceo degli atti per i quali vige l'obbligo del deposito telematico costituisce (sempre) una mera irregolarità, priva di conseguenze sull'ammissibilità dell'atto.

## Procedimenti di cognizione e ADR, PROCEDIMENTI SPECIALI E ADR

---

# ***Obbligatorietà del deposito telematico, deposito cartaceo e sanzioni processuali***

di Giacinto Parisi

[Trib. Palermo, Ordinanza 10 maggio 2016](#)

**Processo telematico – Atti processuali – Obbligatorietà del deposito telematico – Deposito in formato cartaceo – Inammissibilità dell'atto – Esclusione** (Cod. proc. civ., art. 156; d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 *bis*)

[1] *La violazione dell'obbligo di deposito telematico non ne comporta l'inammissibilità e l'atto, una volta depositato in formato cartaceo, ha comunque raggiunto lo scopo a cui è destinato, mentre, ove necessario, il giudice può concedere un termine alle altre parti affinché lo esaminino.*

### **CASO**

[1] A seguito dell'interruzione del procedimento di reclamo *ex art.* 549 e 617 c.p.c., l'Avvocatura dello Stato notificava alle controparti un ricorso in riassunzione, che procedeva poi a depositare in formato cartaceo presso la cancelleria, anziché effettuare il deposito con modalità telematiche.

Le controparti eccepivano dunque l'inammissibilità del ricorso, in ragione dell'avvenuto deposito con modalità difformi rispetto al dettato dell'art. 16 *bis* d.l. 179/2012.

### **SOLUZIONE**

[1] Il Tribunale di Palermo rigettava l'eccezione di inammissibilità della domanda, affermando il principio di cui alla massima.

Ad avviso del collegio palermitano, l'art. 16 *bis* cit., là dove impone alle parti costituite di depositare gli atti processuali e i documenti esclusivamente con modalità telematiche, deve essere letto e applicato, nell'ambito del sistema dei valori processuali implicati, secondo la «logica della flessibilità».

Più in particolare, secondo il Tribunale, poiché il ricorso in riassunzione ha raggiunto lo scopo cui è destinato, non può essere dichiarata «l'inammissibilità dell'atto»; non è inoltre necessario concedere alle controparti un termine per esaminare il ricorso, in quanto esso è stato loro notificato, con la conseguente realizzazione della sua piena e tempestiva



conoscenza.

## QUESTIONI

[1] Il provvedimento annotato interviene sulla *vexata quaestio* relativa alle conseguenze derivanti dal deposito in formato cartaceo di un atto che, sulla scorta dell'art. 16 *bis* cit., sarebbe dovuto essere depositato obbligatoriamente con modalità telematiche.

Secondo un primo orientamento, cui mostra di aderire il Tribunale di Palermo nell'ordinanza in commento, in assenza di una disposizione che sanzioni espressamente il deposito avvenuto in forma cartacea, ossia con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 16 *bis* cit., l'atto processuale non può comunque essere dichiarato invalido, in ossequio ai principi della libertà delle forme e del raggiungimento dello scopo, sanciti, rispettivamente, dagli art. 121 e 156, comma 3°, c.p.c. (cfr. Trib. Napoli 14 febbraio 2016 (ord.), *Dejure*; Trib. Ancona 28 maggio 2015 (ord.), [www.processociviletelematico.it](http://www.processociviletelematico.it); Trib. Asti 23 marzo 2015 (ord.), [www.eclegal.it](http://www.eclegal.it); Trib. Torino 16 gennaio 2015 (decr.), *Giur. it.*, 2015, 901 ss., con nota contraria di S. A. Cerrato).

Invece, secondo un altro e più restrittivo orientamento, quando, nelle ipotesi contemplate dall'art 16 *bis* cit., «il deposito non viene eseguito ... per via telematica, bensì in modo tradizionale (cioè, con consegna materiale in cancelleria dei documenti o, tutt'al più, mediante invio postale del plico cartaceo), l'atto non potrà che essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficit strutturale/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico (vale a dire, *tamquam non esset*)» (v. Trib. Vasto 15 aprile 2016 (ord.), [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com); nello stesso senso, Trib. Milano 13 giugno 2016 (ord.), [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Lodi 4 marzo 2016 (ord.), [www.processociviletelematico.it](http://www.processociviletelematico.it); Trib. Trani 24 novembre 2015 (ord.), *ibid.* Trib. Foggia 15 maggio 2015 (ord.), [www.eclegal.it](http://www.eclegal.it); Trib. Torino 26 marzo 2015 (ord.), [www.processociviletelematico.it](http://www.processociviletelematico.it); Trib. Torino 6 marzo 2015 (ord.), [www.lanuovaproceduracivile.com](http://www.lanuovaproceduracivile.com); Trib. Palermo 4 marzo 2015 (ord.), [www.processociviletelematico.it](http://www.processociviletelematico.it); Trib. Reggio Emilia 30 giugno 2014 (decr.), *ibid.*).

Al fine di comporre il contrasto insorto in seno alla giurisprudenza di merito, potrebbero venire in soccorso i principi ribaditi recentemente da Cass. 12 maggio 2016, n. 9772, *Guida al dir.*, 2016, fasc. 26, 36, pubblicata anche nel presente numero di [www.eclegal.it](http://www.eclegal.it), con nota di A. Ricuperati, con riferimento al regime di invalidità degli atti introduttivi del processo depositati con modalità telematiche prima che il d.l. 83/2015, novellando l'art. 16 *bis* cit., prevedesse espressamente tale possibilità (sul punto, v. A.D. De Santis, *La metamorfosi (kafkaiana) del processo telematico*, in *Questione Giustizia*, 2015, 4, § 2.1; F. Ferrari, *Ennesima riforma del processo telematico nel D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, in [www.eclegal.it](http://www.eclegal.it); G.G. Poli, *Sulle (nuove forme di) nullità degli atti ai tempi del processo telematico*, in *Giur. it.*, 2015, 368; Id., *Il processo civile telematico del 2015 tra problemi e prospettive*, in *Giusto processo civ.*, 2015, 229).

In particolare, nella decisione poc'anzi richiamata, la Suprema Corte ha affermato che, nel periodo antecedente all'intervento del d.l. 83/2015, il deposito degli atti introduttivi del processo eseguito in via telematica, anziché con modalità cartacee, «si risolve in una mera

irregolarità: una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio ... e non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici», atteso che: (i) «in mancanza di una sanzione espressa di nullità del deposito ..., la questione va risolta ... secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ.»; (ii) «le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l'obiettivo che la norma disciplinante la forma dell'atto intende conseguire»; e (iii) «lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e la messa a disposizione delle altre parti processuali».

Applicando al caso di specie i principi generali sopra richiamati, si dovrebbe, quindi, concludere nel senso che, *de jure condito*, il deposito in formato cartaceo degli atti per i quali vige l'obbligo del deposito telematico costituisce (sempre) una mera irregolarità, priva di conseguenze sull'ammissibilità dell'atto.

## Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

---

### ***Nell'esecuzione per crediti di lavoro al compenso agli ausiliari non è applicabile l'esenzione dalle spese processuali di cui all'art. 10, l.533/73***

di Roberta Metafora

[Trib. Pordenone, sentenza 16 giugno 2016; Pres. Pedoja, Est. Petrucco Toffolo](#)

**Esecuzione forzata in generale – Estinzione – Spese processuali – Compensi dovuti agli ausiliari – Reclamo – Esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto – Normativa – Natura eccezionale – Conseguenze – sottrazione ad ogni spesa processuale – Esclusione – Fattispecie**

(cod. proc. civ., art. 630; l. 11 agosto 1973, n. 533, Disciplina delle controversie di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, art. 10; d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, Testo Unico in materia di spese di giustizia, art. 8).

*L'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie prevista per processi di particolare natura, che coinvolgono certe categorie di soggetti o che afferiscono a particolari rapporti, è normativa di carattere eccezionale con cui lo Stato rinuncia alla riscossione di alcune imposte al fine di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale; come tale, quindi, non è suscettibile d'interpretazione analogica od estensiva, cosicché i benefici previsti non possono essere estesi ad ogni spesa del procedimento esecutivo inerente lo svolgimento di attività da parte di ausiliari del giudice (nella specie, spese liquidate all'istituto vendite giudiziarie nel procedimento di espropriazione per crediti di lavoro poi dichiarato estinto).*

#### **CASO**

Dichiarata estinta l'esecuzione a seguito di espressa rinuncia del creditore procedente, il giudice dell'esecuzione poneva a carico di quest'ultimo i compensi dovuti all'istituto vendite giudiziarie.

Avverso detta ordinanza, il creditore rinunciante proponeva reclamo, sostenendo che tali somme non erano dovute, essendo ad esse applicabile l'esenzione di cui all'art. 10 della legge n. 533 del 1973. Il reclamante, inoltre, censurava la decisione anche per il diverso profilo concernente la mancanza dell'attributo della liquidità al provvedimento emesso dal g.e. (più precisamente assumendo che l'ordinanza reclamata aveva posto a carico del creditore procedente le predette spese processuali senza averle mai realmente liquidate) e comunque l'erronea applicazione di alcune voci del compenso.

## SOLUZIONE

Il Collegio adito rigetta il reclamo, osservando come non sia possibile invocare al caso di specie l'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 per ritenere che il creditore sia esente dal versare le spese per l'esecuzione forzata volta al recupero di crediti di lavoro, giacché dal raffronto dell'ultimo comma di tale norma, secondo il quale *“le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario”* con l'art. 8, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a mente del quale *“se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario”*, si deve desumere che l'esenzione da singole imposte (come quelle di bollo e di registro) e da ogni spesa, tassa o diritto che riguardano certe tipologie di soggetti o di rapporti è disciplina di carattere eccezionale, come tale insuscettibile d'interpretazione analogica od estensiva, cosicché il beneficio dell'esenzione in relazione all'attività svolta dagli ausiliari del giudice è previsto solo in caso di ammissione al gratuito patrocinio.

Il Collegio, inoltre, sulla base dell'osservazione che l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo non ha la funzione di liquidare il compenso agli ausiliari ma solo di individuare la parte tenuta a sostenere la relativa spesa, dichiara l'inammissibilità delle doglianze sollevate con il reclamo quanto al profilo della omessa e/o erronea liquidazione del compenso all'istituto vendite giudiziarie.

## QUESTIONI

L'articolo 10 della legge 533 del 1973, testualmente, dispone: *“Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro (...) sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.*

*Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, (...).”*

Scopo della norma in questione è quella di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale in considerazione della particolare natura di certe controversie che riguardano certe categorie di soggetti o che riguardano alcuni particolari rapporti. Pertanto, secondo la giurisprudenza più recente della Cassazione, questa disciplina, comportando la rinuncia dello Stato alla riscossione di alcune imposte, ha carattere eccezionale.

Più precisamente, avendo il beneficio una natura esclusivamente tributaria, deve ritenersi che lo stesso non possa comportare la sottrazione ad ogni spesa processuale conseguente allo svolgimento di attività da parte di ausiliari del giudice.

Tale ricostruzione d'altronde è confermata dall'articolo 8 del d.p.r. 115 del 2002, secondo il quale, se normalmente *“ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie”*, detta parte può essere esentata dal versamento delle spese laddove sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, venendo queste ultime anticipate dall'erario o prenotate a debito (così

Cass. 22 marzo 2013, n. 7294; Cass. 17 marzo 2016, n. 5325).

La decisione in commento fa corretta applicazione di questi principi, affermando che l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro etc, prevista da alcune norme specifiche per certi processi (in particolare, per quel che interessa la presente fattispecie, dalla Legge 533 del 1973 per l'esecuzione forzata conseguente al recupero di crediti di lavoro), riguarda esclusivamente gli aspetti tributari colà disciplinati, mentre per quanto concerne il pagamento delle spese degli atti processuali compiuti dalla parte o disposti dal magistrato, questo è disciplinato dal d.p.r. 115 del 2002 che all'art. 8 prevede l'esenzione da dette spese solo in caso di ammissione al gratuito patrocinio.

Quanto al diverso profilo relativo all'oggetto del provvedimento relativo alle spese pronunciato in sede di declaratoria di estinzione del processo esecutivo, secondo lo stato attuale della dottrina e della giurisprudenza, poiché le spese del processo estinto nelle ipotesi di rinuncia agli atti sono regolate, grazie all'ultimo comma dell'art. 629, dall'art. 306, esse sono poste a carico del rinunciante dal g.e. che provvede a liquidarle nell'ordinanza dichiarativa dell'estinzione (tra molte, Cass. 13 luglio 2011, n. 15374; Cass. 6 aprile 2006, n. 8112; Cass. 4 aprile 2003, n. 5325, in *REF* 2005, 351; in dottrina, Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, III, Napoli, 1957, 390; Sassani-Bove-Capponi-Martinetto, *L'espropriazione forzata*, Torino, 1988, 559).

Dunque, non trova applicazione, in caso di estinzione, la regola dettata dall'art. 95 che pone a carico di chi ha subito l'estinzione le spese sostenute nel processo di esecuzione dal creditore procedente, e da quelli intervenuti che partecipano alla distribuzione, e ciò in quanto tale disciplina va riferita al processo esecutivo che giunge a conclusione.

Ferma la correttezza del mezzo di impugnazione prescelto dalla parte, non essendo più in discussione che il reclamo ex art. 630 c.p.c. sia l'unico rimedio esperibile avverso l'ordinanza di liquidazione delle spese a carico del creditore rinunciante (Cass. 26 agosto 2013, n. 19540; già in precedenza Oriani, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli 1987, 234), dalle premesse appena poste ne discende allora che la decisione del Tribunale di Pordenone debba ritenersi pienamente condivisibile anche nella parte in cui afferma che, poiché il provvedimento emesso sulle spese in sede di estinzione non ha lo scopo di liquidare il compenso agli ausiliari, ma solo di individuare la parte tenuta a sostenere la relativa spesa, debba essere dichiarata l'inammissibilità del reclamo nella parte in cui il creditore censura l'errore del giudice nell'omessa o comunque erronea liquidazione del compenso agli ausiliari.

## Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORDATE

---

### ***Nell'esecuzione per crediti di lavoro al compenso agli ausiliari non è applicabile l'esenzione dalle spese processuali di cui all'art. 10, l.533/73***

di Roberta Metafora

[Trib. Pordenone, sentenza 16 giugno 2016; Pres. Pedoja, Est. Petrucco Toffolo](#)

**Esecuzione forzata in generale – Estinzione – Spese processuali – Compensi dovuti agli ausiliari – Reclamo – Esenzione dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto – Normativa – Natura eccezionale – Conseguenze – sottrazione ad ogni spesa processuale – Esclusione – Fattispecie**

(cod. proc. civ., art. 630; l. 11 agosto 1973, n. 533, Disciplina delle controversie di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, art. 10; d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, Testo Unico in materia di spese di giustizia, art. 8).

*L'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie prevista per processi di particolare natura, che coinvolgono certe categorie di soggetti o che afferiscono a particolari rapporti, è normativa di carattere eccezionale con cui lo Stato rinuncia alla riscossione di alcune imposte al fine di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale; come tale, quindi, non è suscettibile d'interpretazione analogica od estensiva, cosicché i benefici previsti non possono essere estesi ad ogni spesa del procedimento esecutivo inerente lo svolgimento di attività da parte di ausiliari del giudice (nella specie, spese liquidate all'istituto vendite giudiziarie nel procedimento di espropriazione per crediti di lavoro poi dichiarato estinto).*

#### **CASO**

Dichiarata estinta l'esecuzione a seguito di espressa rinuncia del creditore procedente, il giudice dell'esecuzione poneva a carico di quest'ultimo i compensi dovuti all'istituto vendite giudiziarie.

Avverso detta ordinanza, il creditore rinunciante proponeva reclamo, sostenendo che tali somme non erano dovute, essendo ad esse applicabile l'esenzione di cui all'art. 10 della legge n. 533 del 1973. Il reclamante, inoltre, censurava la decisione anche per il diverso profilo concernente la mancanza dell'attributo della liquidità al provvedimento emesso dal g.e. (più precisamente assumendo che l'ordinanza reclamata aveva posto a carico del creditore procedente le predette spese processuali senza averle mai realmente liquidate) e comunque l'erronea applicazione di alcune voci del compenso.

## SOLUZIONE

Il Collegio adito rigetta il reclamo, osservando come non sia possibile invocare al caso di specie l'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 per ritenere che il creditore sia esente dal versare le spese per l'esecuzione forzata volta al recupero di crediti di lavoro, giacché dal raffronto dell'ultimo comma di tale norma, secondo il quale *“le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario”* con l'art. 8, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, a mente del quale *“se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario”*, si deve desumere che l'esenzione da singole imposte (come quelle di bollo e di registro) e da ogni spesa, tassa o diritto che riguardano certe tipologie di soggetti o di rapporti è disciplina di carattere eccezionale, come tale insuscettibile d'interpretazione analogica od estensiva, cosicché il beneficio dell'esenzione in relazione all'attività svolta dagli ausiliari del giudice è previsto solo in caso di ammissione al gratuito patrocinio.

Il Collegio, inoltre, sulla base dell'osservazione che l'ordinanza di estinzione del processo esecutivo non ha la funzione di liquidare il compenso agli ausiliari ma solo di individuare la parte tenuta a sostenere la relativa spesa, dichiara l'inammissibilità delle doglianze sollevate con il reclamo quanto al profilo della omessa e/o erronea liquidazione del compenso all'istituto vendite giudiziarie.

## QUESTIONI

L'articolo 10 della legge 533 del 1973, testualmente, dispone: *“Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro (...) sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.*

*Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, (...).”*

Scopo della norma in questione è quella di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale in considerazione della particolare natura di certe controversie che riguardano certe categorie di soggetti o che riguardano alcuni particolari rapporti. Pertanto, secondo la giurisprudenza più recente della Cassazione, questa disciplina, comportando la rinuncia dello Stato alla riscossione di alcune imposte, ha carattere eccezionale.

Più precisamente, avendo il beneficio una natura esclusivamente tributaria, deve ritenersi che lo stesso non possa comportare la sottrazione ad ogni spesa processuale conseguente allo svolgimento di attività da parte di ausiliari del giudice.

Tale ricostruzione d'altronde è confermata dall'articolo 8 del d.p.r. 115 del 2002, secondo il quale, se normalmente *“ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie”*, detta parte può essere esentata dal versamento delle spese laddove sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, venendo queste ultime anticipate dall'erario o prenotate a debito (così



Cass. 22 marzo 2013, n. 7294; Cass. 17 marzo 2016, n. 5325).

La decisione in commento fa corretta applicazione di questi principi, affermando che l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro etc, prevista da alcune norme specifiche per certi processi (in particolare, per quel che interessa la presente fattispecie, dalla Legge 533 del 1973 per l'esecuzione forzata conseguente al recupero di crediti di lavoro), riguarda esclusivamente gli aspetti tributari colà disciplinati, mentre per quanto concerne il pagamento delle spese degli atti processuali compiuti dalla parte o disposti dal magistrato, questo è disciplinato dal d.p.r. 115 del 2002 che all'art. 8 prevede l'esenzione da dette spese solo in caso di ammissione al gratuito patrocinio.

Quanto al diverso profilo relativo all'oggetto del provvedimento relativo alle spese pronunciato in sede di declaratoria di estinzione del processo esecutivo, secondo lo stato attuale della dottrina e della giurisprudenza, poiché le spese del processo estinto nelle ipotesi di rinuncia agli atti sono regolate, grazie all'ultimo comma dell'art. 629, dall'art. 306, esse sono poste a carico del rinunciante dal g.e. che provvede a liquidarle nell'ordinanza dichiarativa dell'estinzione (tra molte, Cass. 13 luglio 2011, n. 15374; Cass. 6 aprile 2006, n. 8112; Cass. 4 aprile 2003, n. 5325, in *REF* 2005, 351; in dottrina, Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, III, Napoli, 1957, 390; Sassani-Bove-Capponi-Martinetto, *L'espropriazione forzata*, Torino, 1988, 559).

Dunque, non trova applicazione, in caso di estinzione, la regola dettata dall'art. 95 che pone a carico di chi ha subito l'estinzione le spese sostenute nel processo di esecuzione dal creditore procedente, e da quelli intervenuti che partecipano alla distribuzione, e ciò in quanto tale disciplina va riferita al processo esecutivo che giunge a conclusione.

Ferma la correttezza del mezzo di impugnazione prescelto dalla parte, non essendo più in discussione che il reclamo ex art. 630 c.p.c. sia l'unico rimedio esperibile avverso l'ordinanza di liquidazione delle spese a carico del creditore rinunciante (Cass. 26 agosto 2013, n. 19540; già in precedenza Oriani, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli 1987, 234), dalle premesse appena poste ne discende allora che la decisione del Tribunale di Pordenone debba ritenersi pienamente condivisibile anche nella parte in cui afferma che, poiché il provvedimento emesso sulle spese in sede di estinzione non ha lo scopo di liquidare il compenso agli ausiliari, ma solo di individuare la parte tenuta a sostenere la relativa spesa, debba essere dichiarata l'inammissibilità del reclamo nella parte in cui il creditore censura l'errore del giudice nell'omessa o comunque erronea liquidazione del compenso agli ausiliari.



## Impugnazioni

---

# ***Sulla vincolatività del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione***

di Michele Ciccarè

[Cass., Sez. I, 13 giugno 2016, n. 12119](#)

**Ricorso per cassazione – Cassazione con rinvio – Enunciazione principio di diritto – Giudizio di rinvio – Potere del giudice di discostarsi dal principio di diritto per mutato orientamento di legittimità sulla medesima questione – Esclusione (C.p.c. artt. 383, 384, co. 2, 394)**

[1] *L'enunciazione del principio di diritto ex art. 384 c.p.c. vincola il giudice di rinvio anche qualora siano successivamente intervenuti mutamenti nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla medesima questione.*

### **CASO**

[1] La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto, cassava con rinvio la sentenza di secondo grado impugnata, con enunciazione ex art. 384 c.p.c. del principio di diritto, al quale avrebbe dovuto uniformarsi il giudice del rinvio.

In particolare, la questione di diritto controversa riguardava la prededucibilità o meno, ex art. 111 l. fall., dei crediti maturati da alcuni professionisti nell'ambito di una procedura di amministrazione controllata.

Il giudice del rinvio, applicando al caso di specie lo specifico principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, negava la prededucazione di siffatti crediti.

I professionisti impugnavano per cassazione la sentenza di rinvio, lamentando – fra l'altro – un mutamento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto.

### **SOLUZIONE**

[1] La Suprema Corte rigetta il ricorso proposto, in quanto «*a norma dell'art. 384 c.p.c., l'enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, anche qualora, nel corso del processo, siano intervenuti mutamenti della giurisprudenza di legittimità, sicché anche la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, deve giudicare sulla base del principio di diritto precedentemente enunciato, e applicato dal giudice di rinvio, senza possibilità di modificarlo,*

*neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della stessa Corte».*

## QUESTIONI

[1] La sentenza applica al caso *de quo* un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (conformi Cass., 17 marzo 2014, n. 6086; Cass., 3 settembre 2013, n. 20128; Cass., 2 agosto 2012, n. 13873; Cass., 7 maggio 2009, n. 496; Cass., 9 luglio 2008, n. 18824; Cass., 24 maggio 2007, n. 12095; Cass. 31 luglio 2006, n. 12095; Cass., 28 maggio 2003, n. 8485; Cass., 24 luglio 2001 n. 10037; Cass., 13 maggio 1995 n. 5249).

Concorde anche la giurisprudenza di merito, la quale ha confermato tale indirizzo nell'ipotesi di mutamento interpretativo conseguito all'intervento nomofilattico delle sezioni unite (così App. Genova, 28 giugno 1984, in *Foro pad.*, 1984, I, 220).

Infatti, il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte ex art. 384 c.p.c., oltre ad assumere – in generale – forza certamente persuasiva, costituisce – in concreto – la regola *iuris* per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio, cui il giudice di rinvio deve attenersi (in dottrina cfr. Fazzalari, *Il processo ordinario di cognizione*, II, Torino, 1990, 316 ss.; Ricci E.F., *Il giudizio civile di rinvio*, Milano, 1967, 140 ss.).

Tuttavia, il giudice del rinvio non rimane sempre vincolato al principio di diritto enunciato: la giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che in determinate ipotesi egli possa prescindere.

Nello specifico, tali eccezioni sono costituite:

- dallo *ius superveniens*, cioè quando la disposizione oggetto d'interpretazione sia stata successivamente abrogata, modificata o sostituita, ovvero quando essa sia stata dichiarata incostituzionale dopo l'emanazione della pronuncia rescindente (Cass., 2 ottobre 2014, n. 20821; Cass., 21 agosto 2004, n. 16518, Cass., 3 luglio 1998, n. 6548);
- dalla successiva emanazione di una norma d'interpretazione autentica di senso contrario (Cass., 27 settembre 2002, n. 14022);
- c) dalla sopravvenienza di un fatto – estintivo o modificativo – del diritto dedotto in giudizio, se esso è tale da porsi oltre il perimetro applicativo del *decisum* della Suprema Corte (Cass., 24 luglio 2001, n. 10037).

## BACHECA, Diritto e reati societari

---

# Modalità di assegnazione agevolata senza riduzione del capitale sociale

di Luca Caramaschi

L'assegnazione di beni ai soci si sostanzia in una **distribuzione** di riserve di utili o di capitale tramite beni in natura al posto del denaro.

Relativamente alla scelta di quale riserva attribuire ai soci a fronte della predetta **assegnazione**, va in *primissottolineato* che la stessa non sembra del tutto libera (come invece lascerebbe intendere, dal punto di vista fiscale, l'art.1, comma 118 della Legge di Stabilità 2016, la legge n.208/2015), posto che è principio assodato dalla Corte di Cassazione (si veda la sentenza n.12347/1999) e dal Principio Contabile OIC28, che in primo luogo debbano essere **distribuite** ai soci le **riserve meno vincolate** (utili) rispetto a quelle più vincolate (capitale).

In secondo luogo, va chiarito quale sia l'**organo** deputato ad assumere la decisione civilistica di **assegnare** ai soci parti del patrimonio netto. Al riguardo si ritiene che l'organo deputato ad assumere tale decisione non possa che essere quello **assembleare**, al quale è riservata tale **competenza** dall'art. 2479 comma 1, punto 1, del codice civile.

Vero è che nella norma sopra richiamata si parla di **distribuzione** di utili e non di riserve di capitale, ma si ritiene, per ragioni di ordine sistematico, che a maggior ragione rispetto alla **distribuzione** di **riserve** di utili, la decisione di restituire riserve vincolate, quale quelle di capitale, non possa che essere presa dai soci. In entrambi i casi, la delibera sarà assunta a **maggioranza** non essendovi indicazioni che inducano a ritenere necessario il consenso unanime dei soci.

La delibera di **assegnazione**, benché assunta a maggioranza, non può tuttavia discostarsi dalle regole del rispetto dei principi di **buona fede** e **correttezza** che devono improntare di sé tutte le scelte sociali, a pena di avviare una contestazione legata al tema dell'abuso del diritto. La **parità di trattamento tra i soci** è infatti un elemento non superabile con la delibera a maggioranza come ha riconosciuto la **Massima n.35 del Consiglio Notarile di Milano** secondo la quale *“la riduzione effettiva deve essere attuata nel rispetto sostanziale del criterio di parità di trattamento dei soci. A ciò la delibera deve rigorosamente attenersi: modalità diverse (ad esempio quella che prevedesse di ricorrere al sorteggio delle partecipazioni da rimborsare) non paiono adottabili a maggioranza. Per essere giustificate sul piano causale, richiederebbe il consenso di tutti i soci”*. Quindi solo con il **consenso unanime** di tutti i soci potrebbero essere attuate delibere di **assegnazione** che non rispettano la *par condicio* tra i soci.

Si pensi, ad esempio, ad una **assegnazione** in una società dove vi sia un socio al 70 % ed un socio al 30%. Viene **deliberato** a maggioranza che al socio del 70% sia attribuito un immobile che a valori di libro è pari a € 700.000, ma a valori reali esso non vale meno di € 1.000.000, mentre al socio del 30% viene attribuito un credito che nominalmente presenta un valore di € 300.000, ma le cui condizioni di **riscuotibilità** appaiono talmente incerte da doversi dubitare che il valore reale sia pari a quello nominale.

Una siffatta operazione potrebbe in apparenza sembrare rispettosa del principio di **pari trattamento** dei soci, ma in realtà essa lede i diritti della minoranza la quale ben potrebbe azionare una causa di **abuso del diritto** da parte della maggioranza, allo scopo di ottenere l'**annullamento** della delibera.

In molti casi non è semplice eseguire un'**assegnazione** di beni ai soci che rispetti esattamente le quote di partecipazione degli stessi. Al riguardo si possono assegnare anche poste del passivo a taluni soci per**conguagliare** il diverso valore dei beni dell'attivo, oppure (ma si tratta del caso di assegnazione per l'impresa in normale funzionamento) è possibile eseguire una **assegnazione** di capitale non proporzionale, deliberata con il consenso di tutti i soci, cui consegue la **variazione delle quote** di partecipazione alla società. In quest'ultimo caso, come ha rilevato l'orientamento del Notariato del Triveneto, occorre che la scelta di una **riduzione** non proporzionale sia assunta all'**unanimità** dei soci per superare il contrario disposto dell'articolo 2482-*quater* del codice civile. Al riguardo l'**Orientamento I.G.24 del Notariato del Triveneto** afferma: *"E' legittimo, con il consenso di tutti i soci, sia nell'ipotesi di riduzione reale che in quella per perdite, deliberare la **riduzione** del capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni, modificando in tal modo le percentuali di partecipazione dei singoli soci. Il disposto dell'art. 2482*quater* c.c., è infatti applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza"*.

In alternativa è necessario che il socio che si vede **assegnato** un bene non proporzionale alla quota detenuta esegua precedentemente un versamento in conto capitale che riequilibri il rapporto societario. L'**assegnazione** ai soci di beni in contropartita di **riduzione delle riserve** non necessita il **consenso dei creditori** e quindi può essere attuata senza attendere i tempi tecnici della opposizione degli stessi.

## Impugnazioni

---

### ***Gli effetti dell'accoglimento dell'opposizione di terzo revocatoria***

di **Fabio Cossignani**

*Una recente sentenza della Corte di cassazione ha affrontato un tema classico del diritto processuale: l'ampiezza degli effetti dell'accoglimento dell'opposizione di terzo ex art. 404, co. 2, c.p.c. (cd. opposizione di terzo revocatoria), nella specie proposta da un «creditore». La Corte opta per effetti ampi: il provvedimento sarebbe inefficace non soltanto rispetto al terzo opponente, ma anche tra le parti originarie. Si coglie l'occasione per analizzare la questione nel quadro dei precedenti giurisprudenziali e delle opinioni espresse dalla dottrina.*

[Cassazione, 3 dicembre 2015, n. 24631](#)

#### **Gli effetti dell'accoglimento dell'opposizione di terzo revocatoria proposta da un creditore**

La Cassazione è pronunciata di recente sulla questione relativa agli effetti dell'accoglimento dell'opposizione di terzo revocatoria.

Questo il caso.

Pronunciato decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo tra Tizio (creditore) e Caio (debitore) sulla base di assegno bancario, veniva iscritta ipoteca giudiziale sui beni di Caio. Il decreto non veniva opposto.

In seguito, Sempronio, creditore di Caio, proponeva un'azione in cui si chiedeva di accertare la simulazione del negozio che aveva dato causa all'emissione dell'assegno e ai conseguenti decreto ingiuntivo e ipoteca giudiziale.

Il tribunale, qualificata la domanda come opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, co. 2, c.p.c., revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo provata la simulazione dell'accordo. La sentenza veniva così dichiarata inefficace non soltanto rispetto all'opponente, ma anche tra le parti. Medesima inefficacia colpiva quindi anche l'iscrizione ipotecaria.

La sentenza, impugnata specificatamente sul punto, era poi confermata in appello e in Cassazione.

La Cassazione ha affermato testualmente che *«La sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 c.p.c., comma 2, proposta da un avente causa o da un creditore di una delle parti avverso la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva (ovvero il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c.), quando sia l'effetto di dolo o collusione a suo danno*

*(e quindi pregiudichi un suo diritto o, comunque, una sua situazione giuridica favorevole), non comporta l'inefficacia del precedente giudicato opposto, nei soli confronti del terzo opponente, mantenendolo fermo nel rapporto tra le parti originarie, bensì la totale eliminazione della sentenza (o del decreto) passata in giudicato nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente».*

### **L'assenza di un'espressa previsione di legge**

L'art. 408 c.p.c., anche se rubricato genericamente «*Decisione*», disciplina in verità solo le conseguenze della definizione in rito dell'impugnazione per inammissibilità o improcedibilità della stessa.

Nulla invece viene disposto circa l'accoglimento e le sue conseguenze.

Tale circostanza investe l'interprete di un arduo compito ricostruttivo, reso più difficoltoso dalla duplice forma dell'opposizione (ordinaria – co. 1 – e revocatoria – co. 2) e dalla pluralità dei soggetti legittimati (ad es., nell'opposizione revocatoria, gli «*aventi causa*» e i «*creditori*»).

### **Le opinioni della dottrina**

La dottrina ha espresso le più disparate opinioni sia sull'istituto dell'opposizione di terzo in generale, sia sulla specifica questione concernente gli effetti della decisione di accoglimento (a favore dell'inefficacia del provvedimento anche tra le parti originarie, v. Mortara, *Commentario del codice e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1923, IV, 536 ss.; Redenti, *Il giudizio civile con pluralità di parti*, Milano, 1960, 101, nt. 100; Fabbrini, *L'opposizione di terzo ordinaria nel sistema dei mezzi di impugnazione*, Milano, 1968; Cerino Canova, *Le impugnazioni. Struttura e funzioni*, Padova, 1973, 657 ss.; Nicoletti, *Opposizione di terzo*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, 516; per la tesi più restrittiva, classicamente, Chiovenda, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1965, 1017; Allorio, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Milano, 1935, 310).

Non potendo analizzare nel dettaglio le diverse tesi, basti qui rilevare la (recente) prevalenza dell'impostazione volta a modulare gli effetti dell'accoglimento in ragione di quanto necessario per la tutela del terzo (agli autori già citati, adde Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, II, Milano, 1981, 392; Zumpano, *Sugli effetti della sentenza che accoglie l'opposizione di terzo ex art. 404, comma 2, c.p.c.*, in *Giust. civ.*, 1989, I, 2182; Luiso, *Opposizione di terzo*, in *Enc. giur.*, Roma, 1990, 8; Olivieri, *Opposizione di terzo*, in *Dig. civ.*, XIII, Torino, 1995, 139).

Anche se in questa prospettiva non è semplice né opportuno compiere generalizzazioni, può comunque affermarsi che, in caso di opposizione ordinaria (co. 1), di regola l'accoglimento travolge integralmente la sentenza, conducendo peraltro alla sostituzione della stessa con altra decisione (cd. giudizio rescissorio: si pensi, al riguardo, all'opposizione del litisconsorte pretermesso ovvero all'accertamento di un diritto del terzo autonomo e prevalente).

Al contrario, questo ampio raggio di azione, peraltro non assoluto, si riduce (*recte*, tende a ridursi) nelle opposizioni revocatorie, fino a potersi predicare, specie per l'opposizione dei «creditori», un mero effetto di inopponibilità della sentenza al terzo, secondo un parallelismo con l'azione revocatoria ordinaria *ex art.* 2901 c.c. (ma si tratta, comunque, di un parallelismo imperfetto: cfr. Cerino Canova, *op. cit.*, 660). In tal caso – analogo a quello affrontato da Cass. n. 24631/2015 – l'accoglimento dell'opposizione potrebbe conservare gli effetti della sentenza impugnata tra le parti originarie, a condizione che tale permanente e parziale validità non pregiudichi le ragioni del terzo.

### **Gli orientamenti giurisprudenziali**

Anche la giurisprudenza, benché non copiosa, si è in prevalenza espressa per un'efficacia non predeterminabile in maniera rigida.

È massima ricorrente, infatti, quella secondo cui «*il giudicato formatosi in sede di opposizione di terzo, anche se normalmente produce l'effetto di evitare che la sentenza impugnata arrechi pregiudizio al terzo, estende necessariamente la sua efficacia anche nei riguardi delle parti del giudizio originario qualora accerti un rapporto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza gravata di opposizione*» (v. Cass., 25 gennaio 1993, n. 833; v. anche v. Cass., 30 gennaio 1967, n. 260; Cass., 18 gennaio 197, n. 129; Cass. 21 febbraio 1992, n. 2115).

Rispetto a questo orientamento, Cass. n. 24631/2015 dimostra una evidente discordanza, in quanto il principio di diritto espresso appare perentorio nel senso della «*totale eliminazione della sentenza impugnata*», anche ove si tratti opposizione revocatoria del creditore, ossia anche nell'ipotesi in cui, di regola, si ritiene che gli effetti siano più limitati.

### **La giurisprudenza richiamata da Cass. n. 24631/2015**

Cass. n. 24631/2015 richiama come precedenti conformi Cass., 27 giugno 1988, n. 4324 e Cass., 13 marzo 2009, n. 6261.

Proprio a Cass. n. 4324/1988 (pubblicata in *Giust. civ.*, 1989, I, 2810, con nota di Zumpano) si deve il cambio di prospettiva rispetto alla giurisprudenza prevalente.

Si trattava anche in quel caso di una collusione a danno dell'opponente, ma la fattispecie si mostrava più ampia rispetto a quella oggetto della decisione del 2015.

Anche in quell'occasione l'obiettivo dell'opponente era rendere inefficace un decreto ingiuntivo provato da cambiali, cui aveva fatto seguito l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore.

Di diverso vi era che l'opponente aveva non una, ma due ragioni di credito nei confronti dell'ingiunto. In virtù di un rapporto contrattuale complesso, vantava, da un lato, un diritto pecuniario al risarcimento del danno; dall'altro, risultava promissario acquirente dei beni



oggetto dell'ipoteca.

L'iscrizione, quindi, lo pregiudicava due volte: sia perché diminuiva la garanzia patrimoniale del suo credito pecuniario; sia perché gli impediva di acquistare la proprietà del bene promesso in vendita.

La Corte ha ritenuto che il danno non potesse essere impedito se non eliminando il giudicato tra le parti originarie ed eliminando parimenti «il rapporto giuridico accertato».

Il riferimento di Cass. n. 24631/2015 a Cass., 13 marzo 2009, n. 6261, invece, non sembra pertinente. Da un lato, infatti, la decisione del 2009 aveva ad oggetto l'opposizione di un avente causa (se non addirittura l'opposizione di terzo ordinaria promossa da un litisconsorte pretermesso) e non l'opposizione di un creditore. Dall'altro, la pronuncia appare consonante con la giurisprudenza più risalente, della quale infatti invoca testualmente gli insegnamenti, non escludendo quindi a priori che l'accoglimento dell'opposizione possa determinare una mera inefficacia relativa della decisione impugnata.

### **Brevi considerazioni**

L'accertamento di un debito di Caio nei confronti di Tizio, di per sé, non pregiudica il diritto di Sempronio, creditore di Caio.

Infatti, l'accertamento non fa stato nei confronti del creditore rimasto estraneo al giudizio. Né il credito di quest'ultimo è incompatibile con la sussistenza di ragioni creditorie verso lo stesso debitore da parte di altri soggetti (cfr. Satta, *Commentario*, 364).

Il danno nei confronti di Sempronio si realizza in virtù del fatto che il provvedimento emesso *inter alios* è altresì titolo esecutivo nonché titolo per iscrivere ipoteca giudiziale. L'iscrizione, ottenuta mediante un processo viziato da dolo o collusione, lede la garanzia patrimoniale del credito di Sempronio.

Non è quindi così peregrino ritenere che, in questa fattispecie, sia sufficiente la mera inopponibilità a Sempronio del provvedimento in quanto tale (inopponibilità che discende dai principi generali: art. 24 Cost.) e delle iscrizioni compiute in forza di questo (inopponibilità determinata dall'accoglimento dell'opposizione).

Tale soluzione risulta convalidata se si ammette che l'opposizione possa riuscire fondata sulla base della semplice dimostrazione del dolo o della collusione, ossia anche qualora, in realtà, il credito di Tizio verso Caio sussista realmente (*contra*, Mortara, *op. cit.*, 536). E d'altro canto, le reciproche contestazioni sull'esistenza dei rispettivi crediti potranno essere coltivate, sussistendovi l'interesse, secondo le norme ordinarie, ossia in sede distributiva ex art. 512 c.p.c. (diversamente orientato sembra invece Cecchella, *L'opposizione del terzo alla sentenza*, Torino, 1995, 294 s., secondo il quale colui che risultava creditore nella sentenza poi opposta dovrebbe sempre essere soddisfatto dopo il creditore opponente, in analogia all'art. 2902 c.c.).



In definitiva, poiché lo scopo principale dell'opposizione di terzo revocatoria non è la sostituzione di un accertamento ingiusto con una decisione giusta, quanto piuttosto la tutela del terzo dal pregiudizio sofferto (Zumpano, *op. cit.*, 2181), l'accoglimento dell'opposizione di terzo revocatoria non sempre e non necessariamente impone la totale eliminazione della sentenza anche tra le parti originarie. Occorre valutare caso per caso.

Tale affermazione necessita tuttavia di una precisazione. Infatti, alla semplice opposizione potrebbe aggiungersi anche un ulteriore oggetto di accertamento, idoneo secondo i casi a reagire sull'ampiezza degli effetti dell'accoglimento della stessa opposizione di terzo.

Si prenda come esempio proprio la fattispecie concreta decisa da Cass. n. 24631/2015. L'opponente aveva instaurato un giudizio chiedendo, innanzitutto, l'accertamento della simulazione del negozio che aveva dato luogo al decreto ingiuntivo e all'iscrizione ipotecaria.

A prescindere dalle questioni di merito che una simile domanda potrebbe suscitare e dal tipo di connessione che si instaura tra essa e l'oggetto proprio dell'impugnazione (pregiudizialità o dipendenza), occorre preliminarmente domandarsi se tale oggetto possa essere deciso con efficacia di giudicato nell'ambito di un'opposizione di terzo, tenuto conto che tale giudizio potrebbe scontare la perdita di un grado di giurisdizione.

Se si opta per la risposta affermativa, diventa plausibile l'idea che l'accertamento *erga omnes* della simulazione si riverberi anche sull'oggetto dell'opposizione di terzo, incidendo così sull'ampiezza dei suoi effetti. Infatti, sarebbe contraddittorio ritenere che la simulazione assoluta del negozio sia accertata con effetti *erga omnes* ma che, ciononostante, la sentenza emessa sulla base del medesimo negozio continui ad essere efficace *inter partes*, benché inopponibile al terzo.

## Procedimenti di cognizione e ADR

---

# ***La Cassazione “salva” il deposito telematico di atti processuali effettuato fuori dai casi previsti dalla legge***

di Andrea Ricuperati

[Cass. civ., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 9772](#) – Pres. Bucciante – Rel. Giusti

**Atti giudiziari in materia civile – deposito telematico – raggiungimento dello scopo – violazione di norme procedurali – irrilevanza** (D.L. 18.10.2012, n. 179 – conv. L. 17.12.2012, n. 221 – art. 16-*bis*; D.M. 21.2.2011, n. 44, art. 35; C.p.c. artt. 121 e 156)

**Atti giudiziari in materia civile – forme – strumentalità** (C.p.c. artt. 121 e 156)

*[1] Nei procedimenti contenziosi civili dinanzi al tribunale iniziati a decorrere dal 30 giugno 2014 e prima del 27 giugno 2015, il deposito telematico di un atto giudiziario, effettuato al di fuori dei casi previsti dall'art. 16-*bis*, comma 1, del D.L. 18.10.2012, n. 179 (conv. dalla L. 17.12.2012, n. 221) e ss.mm.ii. ed in mancanza di decreto autorizzativo ex art. 35 D.M. 21.2.2011, n. 44, non determina una nullità processuale, ma una semplice irregolarità, quando sia stato raggiunto lo scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa dell'atto a disposizione delle altre parti.*

*[2] Poiché le forme degli atti del processo civile non costituiscono un valore a sé stante, ma sono prescritte dalla legge quale strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, la loro eventuale inosservanza è irrilevante se l'atto viziato ha ugualmente raggiunto lo scopo cui è destinato.*

## **CASO**

[1-2] Nel dicembre del 2014 la società Alfa notificava via PEC atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Bergamo ottenuto dalla società Beta, iscrivendo poi la causa a ruolo in via telematica; la Cancelleria di detto Tribunale provvedeva a formare il fascicolo informatico del procedimento, al quale veniva attribuito apposito numero di R.G..

Con decreto del 20.1.2015 il Giudice assegnatario del fascicolo dichiarava inammissibile l'opposizione, affermando che l'art. 16-*bis* del D.L. n. 179/2012 prevede il deposito telematico dei soli atti delle parti già costituite e che il decreto del Ministero della Giustizia, emanato a norma dell'art. 35 del Regolamento sul processo civile telematico (D.M. n. 44/2011) per il Tribunale di Bergamo, non contemplava gli atti introduttivi nel novero di quelli suscettibili di

essere depositati telematicamente dinanzi a tale autorità giurisdizionale.

Avverso questo provvedimento Alfa ricorreva per cassazione ex art. 111 della Costituzione, articolando quattro motivi di censura.

## SOLUZIONE

[1-2] Il Supremo Collegio – dopo aver dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto il decreto del Tribunale di Bergamo, possedendo contenuto sostanziale di sentenza, avrebbe dovuto essere impugnato mediante appello (stante l'insussistenza dell'ipotesi dell'assenza di mezzi ordinari di gravame) – ha nondimeno ritenuto di pronunziarsi d'ufficio sulla questione sottopostagli, ritenuta di particolare importanza e dunque meritevole di enunciazione del principio di diritto ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c.: in materia civile è – *rectius*, era (avendo il D.L. n. 83/2015, con decorrenza dal 27 giugno 2015, introdotto all'art. 16-*bis* del D.L. n. 179/2012 il nuovo comma 1-*bis*, contemplante espressamente tale facoltà) – possibile depositare in via telematica gli atti processuali diversi da quelli elencati *sub* art. 16-*bis* del citato D.L. n. 179, anche in mancanza dell'autorizzazione di cui al D.M. n. 44/2011?

Al quesito la Corte ha dato risposta tendenzialmente affermativa, osservando che:

- le forme degli atti del processo, lungi dall'essere fini a se stesse, in tanto si concepiscono e si giustificano in quanto siano funzionali al perseguimento di un risultato, costituente l'obiettivo al quale mira la norma disciplinante la forma (così Cass., SS.UU., 3.11.2011, n. 22726);
- l'inosservanza della prescrizione formale s'appalesa allora irrilevante, se l'atto viziato ha ugualmente raggiunto lo scopo voluto (cfr. in tema di notifica a mezzo PEC, Cass., SS.UU., 18.4.2016, n. 7665, con nota di commento pubblicata in questa *Rivista*);
- nella vicenda in esame deve trovare applicazione il principio già espresso da Cass., SS.UU., 4.3.2009, n. 5160, che ha reputato meramente irregolare – e non nullo – il deposito in cancelleria di un atto processuale tramite il servizio postale, al di fuori delle ipotesi speciali in cui tale modalità è consentita dalla legge, quando la ricezione dell'atto ed il suo inserimento nel fascicolo della causa a cura del cancelliere abbiano realizzato lo scopo della presa di contatto fra la parte e l'ufficio giudiziario;
- analogamente deve concludersi a proposito del deposito telematico dell'atto, quando esso – previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna – venga inserito nei registri informatizzati dell'ufficio, giacché in tal modo è integrato il risultato della presa di contatto fra la parte e l'ufficio e della messa dell'atto stesso a disposizione degli altri contendenti;
- l'art. 35 del D.M. n. 44/2011 si limita a conferire al decreto dirigenziale ivi previsto il compito di accertare l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, senza in alcun modo attribuirgli il potere di individuare il novero degli atti depositabili in via telematica.

## QUESTIONI

[1-2] La sentenza in commento appare di notevole interesse non solo – e non tanto – per aver aperto la strada alla “legittimazione postuma” dei depositi telematici irrituali (ipotesi – quest’ultima – ormai residuale, con la novella di fine giugno 2015 essendo stata espressamente consentita dall’art. 16-*bis* del D.L. n. 179/2012 tale modalità di presentazione per la stragrande maggioranza degli atti in tribunale ed in corte d’appello[1]), ma soprattutto perché offre un solido appiglio argomentativo alla tesi di chi sostiene la sanabilità del vizio consistente nella presentazione in forma tradizionale di atti da depositarsi in via telematica, affermando che una simile deviazione dallo schema legale non ne infici la validità quando le parti ed il giudice sono stati, in concreto, ugualmente posti in condizione di esaminare quanto depositato. Eventualità che, ad avviso di chi scrive, potrà verificarsi solo se il cancelliere avrà accettato l’atto/documento consegnato *brevi manu* ed avrà annotato il relativo evento (= presentazione cartacea) all’interno del fascicolo informatico.[2]

Ma tali attività correttive, un tempo giustificate dalle incertezze generatesi nel regime transitorio, oggi – salvo eccezioni (quando il giudice ordini il deposito di copia cartacea “*per ragioni specifiche*”, a norma del comma 9 dell’art. 16-*bis* D.L. n. 179/2012) – appaiono indebite in tutti i casi in cui la trasmissione telematica costituisce ormai, e senza possibilità di equivoco, la sola forma di deposito dell’atto nell’ufficio giudiziario (su cui v. i commi 1 e 9-*ter* del più volte citato art. 16-*bis* D.L. n. 179/2012).

Un caso che può ancora generare equivoci è quello deciso da Trib. Palermo, 10 maggio 2016, pubblicato in questo stesso Numero della *Rivista*, con nota di Parisi, con soluzione conforme ai principi enunciati dalla sentenza in commento.

[1] Fra le poche eccezioni, resterebbe necessariamente cartaceo – anche dopo il 27.6.2015 – il deposito del ricorso previsto dall’art. 612 c.p.c., in mancanza del decreto autorizzativo *ex art.* 35 D.M. n. 44/2011.

[2] Non basterebbe la semplice accettazione del deposito, perché in mancanza della sua annotazione sul fascicolo informatico l’avversario ed il giudice – i quali nell’era del PCT non hanno più l’onere di accedere fisicamente alla cancelleria per gli atti/documenti endoprocessuali – legittimamente ignorerebbero l’evento.

## BACHECA, Diritto e reati societari

---

# Modalità di assegnazione agevolata senza riduzione del capitale sociale

di Luca Caramaschi

L'assegnazione di beni ai soci si sostanzia in una **distribuzione** di riserve di utili o di capitale tramite beni in natura al posto del denaro.

Relativamente alla scelta di quale riserva attribuire ai soci a fronte della predetta **assegnazione**, va in *primissottolineato* che la stessa non sembra del tutto libera (come invece lascerebbe intendere, dal punto di vista fiscale, l'art.1, comma 118 della Legge di Stabilità 2016, la legge n.208/2015), posto che è principio assodato dalla Corte di Cassazione (si veda la sentenza n.12347/1999) e dal Principio Contabile OIC28, che in primo luogo debbano essere **distribuite** ai soci le **riserve meno vincolate** (utili) rispetto a quelle più vincolate (capitale).

In secondo luogo, va chiarito quale sia l'**organo** deputato ad assumere la decisione civilistica di **assegnare** ai soci parti del patrimonio netto. Al riguardo si ritiene che l'organo deputato ad assumere tale decisione non possa che essere quello **assembleare**, al quale è riservata tale **competenza** dall'art. 2479 comma 1, punto 1, del codice civile.

Vero è che nella norma sopra richiamata si parla di **distribuzione** di utili e non di riserve di capitale, ma si ritiene, per ragioni di ordine sistematico, che a maggior ragione rispetto alla **distribuzione** di **riserve** di utili, la decisione di restituire riserve vincolate, quale quelle di capitale, non possa che essere presa dai soci. In entrambi i casi, la delibera sarà assunta a **maggioranza** non essendovi indicazioni che inducano a ritenere necessario il consenso unanime dei soci.

La delibera di **assegnazione**, benché assunta a maggioranza, non può tuttavia discostarsi dalle regole del rispetto dei principi di **buona fede** e **correttezza** che devono improntare di sé tutte le scelte sociali, a pena di avviare una contestazione legata al tema dell'abuso del diritto. La **parità di trattamento tra i soci** è infatti un elemento non superabile con la delibera a maggioranza come ha riconosciuto la **Massima n.35 del Consiglio Notarile di Milano** secondo la quale *“la riduzione effettiva deve essere attuata nel rispetto sostanziale del criterio di parità di trattamento dei soci. A ciò la delibera deve rigorosamente attenersi: modalità diverse (ad esempio quella che prevedesse di ricorrere al sorteggio delle partecipazioni da rimborsare) non paiono adottabili a maggioranza. Per essere giustificate sul piano causale, richiederebbe il consenso di tutti i soci”*. Quindi solo con il **consenso unanime** di tutti i soci potrebbero essere attuate delibere di **assegnazione** che non rispettano la *par condicio* tra i soci.

Si pensi, ad esempio, ad una **assegnazione** in una società dove vi sia un socio al 70 % ed un socio al 30%. Viene **deliberato** a maggioranza che al socio del 70% sia attribuito un immobile che a valori di libro è pari a € 700.000, ma a valori reali esso non vale meno di € 1.000.000, mentre al socio del 30% viene attribuito un credito che nominalmente presenta un valore di € 300.000, ma le cui condizioni di **riscuotibilità** appaiono talmente incerte da doversi dubitare che il valore reale sia pari a quello nominale.

Una siffatta operazione potrebbe in apparenza sembrare rispettosa del principio di **pari trattamento** dei soci, ma in realtà essa lede i diritti della minoranza la quale ben potrebbe azionare una causa di **abuso del diritto** da parte della maggioranza, allo scopo di ottenere l'**annullamento** della delibera.

In molti casi non è semplice eseguire un'**assegnazione** di beni ai soci che rispetti esattamente le quote di partecipazione degli stessi. Al riguardo si possono assegnare anche poste del passivo a taluni soci per**conguagliare** il diverso valore dei beni dell'attivo, oppure (ma si tratta del caso di assegnazione per l'impresa in normale funzionamento) è possibile eseguire una **assegnazione** di capitale non proporzionale, deliberata con il consenso di tutti i soci, cui consegue la **variazione delle quote** di partecipazione alla società. In quest'ultimo caso, come ha rilevato l'orientamento del Notariato del Triveneto, occorre che la scelta di una **riduzione** non proporzionale sia assunta all'**unanimità** dei soci per superare il contrario disposto dell'articolo 2482-*quater* del codice civile. Al riguardo l'**Orientamento I.G.24 del Notariato del Triveneto** afferma: *"E' legittimo, con il consenso di tutti i soci, sia nell'ipotesi di riduzione reale che in quella per perdite, deliberare la **riduzione** del capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni, modificando in tal modo le percentuali di partecipazione dei singoli soci. Il disposto dell'art. 2482*quater* c.c., è infatti applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza"*.

In alternativa è necessario che il socio che si vede **assegnato** un bene non proporzionale alla quota detenuta esegua precedentemente un versamento in conto capitale che riequilibri il rapporto societario. L'**assegnazione** ai soci di beni in contropartita di **riduzione delle riserve** non necessita il **consenso dei creditori** e quindi può essere attuata senza attendere i tempi tecnici della opposizione degli stessi.